Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. 1515.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Don Luigi Orione » di Torino.

N. 1515. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Don Luigi Orione », di Torino, viale dei Mughetti, 22, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1968, n. 666.

Integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle nor-

me necessarie per l'integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Ente autonomo del porto di Savona;
Ente autonomo del porto di Napoli;
Ente autonomo del porto di Trieste;
Ente autonomo del porto di Palermo;
Ente nazionale italiano del turismo;
Ente autonomo del Flumendosa;
Ente per l'irrigazione della Val di Chiana;
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova, l'assemblea del Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, il comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e la agricoltura e il comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi competenti provvederanno a modificare lo statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, al fine di inserire nel consiglio direttivo dell'ente medesimo un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con il rispetto delle modalità di cui al comma precedente verrà parimenti integrato il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Art. 3.

Alla nomina dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica negli organi deliberativi degli enti ed istituti di cui ai precedenti articoli, si procede secondo le norme vigenti per i singoli enti ed istituti, previa designazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 4.

I rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica chiamati a far parte degli organi deliberativi di enti ed istituti nella prima applicazione del presente decreto cesseranno dalla carica contemporaneamente agli altri componenti gli organi stessi alla scadenza del normale periodo di durata di questi ultimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO — RESTIVO — MANCINI — NATALI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **667**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla defunta signora Maria Beltramini vedova Sartori, con testamento olografo del 6 ottobre 1964 — depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Ottaviano Fabbri, notaio in Adria, in data 22 novembre 1965, n. 7189 rep. gen., n. 3637 d'archivio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **668**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Apostolo, nel comune di Perugia.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Perugia in data 1° novembre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Apostolo, in rione Ponte d'Oddi del comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968, n. 669.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Lungro.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Lungro (Cosenza) la donazione di un'area di mq. 355, sita in Lungro, confinante con proprietà Brescia Andrea, con proprietà Frega Pasquale, con Vico 4 e via dei 500 e con eredi Straticò, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio Gabriele Martino in data 2 dicembre 1965, rep. n. 6193, raccolta 3990, registrato a Spezzano Albanese il 15 dicembre 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 148. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1968.

Costituzione del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1966, con cui sono stati nominati i componenti del comitato amministrativo dell'Istituto studi per la programmazione economica, con riserva di provvedere, appena possibile, anche alla nomina del rappresentante del personale dell'istituto;

Vista la segnalazione in data 18 aprile 1968, con cui la direzione dell'Istituto comunica che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto è stato eletto rappresentante del personale il dott. Giovanni Emiliani;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica presieduto dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica viene costituito a tutti gli effetti come segue:

Greco dott. Eduardo, presidente di sezione Corte dei conti;

Manzari avv. Giuseppe, consigliere di Stato;

De Nardi prof. Giuseppe, ordinario di economia politica Università di Roma;

Fortunato dott. Pietro, consigliere di Stato;

Mango dott. Ernesto, ispettore capo del Ministero del tesoro;

Capaccioli prof. Enzo, docente diritto tributario Università di Pisa;

Matarese dott. Pasquale, consigliere economico;

Emiliani dott. Giovanni, rappresentante personale I.S.P.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Blastoidina » a nome della ditta Giuliani, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4129/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1953, con il quale è stata registrata al n. 7931 la specialità medicinale da qualificarsi prodotto biologico in quanto contiene estratto epatico e splenico denominata « Blastoidina » (12 fiale × 5 ml), a nome della ditta Giuliani, con sede in Milano, via Palagi n. 2, prodotta nell'officina formaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo di sterilità eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della stessa ditta produttrice ha avuto esito non favorevole;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, in relazione all'art. 35 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e dell'art. 35 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alle condizioni in base alle quali è stata autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Blastoidina », fiale da 5 ml, registrata al n. 7931 con decreto in data 7 luglio 1953, a nome della ditta Stabilimento farmac. chim. biologico dott. A. e M. Giuliani, con sede in Milano, via Palagi n. 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 72 della legge 21 luglio 1967, n. 613, che prevede l'adozione di un disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, disciplinare contenente le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione delle leggi anzidette;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, nel testo unito al presente decreto, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, previsto dall'art. 72 della legge 21 luglio 1967, n. 613, nelle premesse citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

TITOLO I
PERMESSI DI PROSPEZIONE

Capo I
Rilascio e validità del permesso di prospezione

Art. 1.

Il permesso di prospezione è rilasciato, per la durata di un anno, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il provvedimento è consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 11 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (successivamente indicata, per brevità, con l'espressione « legge n. 613 ») e verso pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della legge stessa, e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Il permesso di prospezione non può essere rilasciato a più soggetti in contitolarità.

Art. 2.

Il permesso di prospezione è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso, indicato dal richiedente ed accettato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle miniere, ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (successivamente indicato, per brevità, con l'espressione « U.N.M.I. »).

A tale nominativo convenzionale il titolare deve fare riferimento per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 3.

Il permesso di prospezione non può essere ampliato nel corso dell'anno al quale si riferisce.

Art. 4.

La titolarità del permesso di prospezione non costituisce titolo preferenziale per la eventuale assegnazione di permesso di ricerca nello stesso comprensorio.

Capo II
Esercizio del permesso di prospezione

Art. 5.

Le operazioni di prospezione non possono avere inizio se non dopo il ritiro del decreto di conferimento di cui all'art. 1.

Per l'esecuzione delle operazioni predette il titolare può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (successivamente indicata, per brevità, con l'espressione « Sezione idrocarburi »), notizie sull'organizzazione delle imprese stesse nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il permissionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 6.

Le operazioni di prospezione devono essere eseguite con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi.

Art. 7.

Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella stessa zona, rilevamenti che la sezione idrocarburi riconosca non compatibili contemporaneamente, è data la precedenza al titolare prioritario.

Art. 8.

Qualora nell'ambito del permesso di prospezione sia rilasciato successivamente permesso di ricerca a terzi, l'U.N.M.I. dà comunicazione del provvedimento al titolare rispettivamente del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell'eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l'ambito del permesso di ricerca per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento del permesso, salvo il consenso del titolare di quest'ultimo per l'ulteriore seguito delle operazioni stesse. In quest'ultimo caso le parti ne danno avviso all'U.N.M.I. e alla sezione idrocarburi.

Art. 9.

Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere, trimestralmente, all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi un rapporto sull'andamento delle operazioni.

Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione il titolare trasmette all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi una dettagliata relazione sulle operazioni effettuate, sui mezzi e le squadre impiegate e sui risultati raggiunti, nonchè, a richiesta, la documentazione relativa.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 68 della legge n. 613, il titolare del permesso di prospezione è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dell'U.N.M.I. e della sezione idrocarburi i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 codice civile e relative ai costi delle operazioni.

Art. 11.

Costituiscono motivi di decadenza dal titolo assegnato:

1) la perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il conferimento del permesso;

2) la mancata corresponsione del canone di cui all'art. 1;

3) la cessione del permesso a terzi;

4) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7;

5) l'esecuzione di operazioni di prospezione nell'ambito del permesso di ricerca accordato a terzi oltre il limite di tempo di cui al precedente art. 8;

6) l'esecuzione di operazioni di prospezione fuori dei limiti dell'area del permesso.

TITOLO II
PERMESSI DI RICERCA

Capo I
Rilascio e validità del permesso di ricerca

Art. 12.

Il permesso di ricerca è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il provvedimento è consegnato al titolare tramite l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 61 della legge n. 613 e verso pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della legge stessa e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

Il permesso è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso, indicato dal richiedente ed accettato dall'U.N.M.I.

A tale indicazione il titolare deve riferirsi per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 13.

Il permesso non può essere ampliato nel corso della vigenza.

In caso di rinunzia parziale del permesso ai sensi dell'art. 11 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sia l'area residua del permesso che la parte rinunziata devono presentare le caratteristiche di cui all'art. 59 della legge n. 613.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale del permesso è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 14.

Il trasferimento a terzi del permesso è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato.

In caso di trasferimento della quota di uno o più contitolari saranno sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 500.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione.

Art. 15.

Ai fini dell'osservanza del limite massimo globale imposto dall'art. 58 della legge n. 613, si tiene conto dei permessi ottenuti da ciascun soggetto direttamente o indirettamente e delle aree proquota dei permessi ottenuti in contitolarità con terzi.

Sono altresì computate le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

Capo II

Esercizio del permesso di ricerca

Art. 16.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso.

Per l'esecuzione di lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare può avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione delle imprese stesse nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il permissionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 17.

Nei casi di contestazione o qualora l'ingegnere capo della sezione idrocarburi lo reputi necessario, il titolare del permesso è tenuto ad effettuare, sotto il controllo della sezione ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro del permesso, sia preliminarmente che nel corso della vigenza del permesso, con l'eventuale apposizione di pilastrini in muratura nei vertici.

A conclusione dell'operazione anzidetta, eseguita a spese del titolare o dei titolari, è redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall'ingegnere capo predetto.

Il verbale ha valore di atto di verificazione di confini, sia nei confronti dell'amministrazione, sia del titolare del permesso e dei terzi interessati.

Art. 18.

Il titolare del permesso, prima di dare inizio alle indagini di cui all'art. 16, deve presentare il programma relativo alla sezione idrocarburi, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso e in quale periodo di tempo.

L'inizio delle operazioni anzidette non può aver luogo senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi.

Art. 19.

Il titolare del permesso, prima di dare inizio ad ogni singola perforazione superiore a 200 metri di profondità, deve presentarne il programma, per l'approvazione, all'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione del pozzo, il tema di ricerca previsto, la profondità da raggiungere, l'impianto da impiegare, la forza motrice prevista e il programma di tubaggio.

Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione dell'istanza senza che la sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione s'intende approvato.

Avverso le decisioni dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi il permissionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 20.

Il pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo.

A tale contrassegno il titolare del permesso deve riferirsi, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'amministrazione.

Art. 21.

Il permissionario, nella programmazione e nell'esecuzione dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso, è tenuto ad osservare le norme di polizia mineraria (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128), in quanto applicabili, nonchè le prescrizioni che, ai fini della sicurezza, potranno essere imposte dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi.

Art. 22.

Il permissionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative al rilievo geofisico (esempio: brillamento di cariche esplosive o rilievi gravimetrici o magnetometrici aerei) accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca o sorvolino su di esso.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi stabilirà le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.

Art. 23.

Il titolare di permesso ubicato lungo il litorale non può opporsi all'esecuzione, nell'ambito del permesso stesso, di pozzi orientati verso il mare relativi a permessi o concessioni nelle aree marine limitrofe.

Detti pozzi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 613, saranno peraltro eseguiti con le particolari cautele, modalità e condizioni imposte dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi, sentito il titolare del permesso sull'area litoranea.

Art. 24.

Il titolare del permesso è tenuto a comunicare mensilmente all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il permissionario è tenuto a conservare, a disposizione della sezione idrocarburi, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate dalle perforazioni, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonchè i risultati delle eventuali analisi effettuate.

I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dall'ultimazione del sondaggio senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi.

Art. 25.

Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione della sezione idrocarburi.

Entro quaranta giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare del permesso deve trasmettere all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi il profilo geologico del foro corredato di grafici e notizie relative alle operazioni eseguite e ai risultati ottenuti.

Art. 26.

In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne comunicazione, entro quindici giorni, all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi.

Salvo giustificati motivi, entro trenta giorni dal completamento del pozzo debbono avere inizio le prove di produzione, che sono condotte ininterrottamente, sotto il controllo della sezione idrocarburi, fino a risultati conclusivi.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento da parte dell'U.N.M.I. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi che imponga al permissionario l'obbligo della presentazione dell'istanza di concessione, il permissionario stesso deve porre a disposizione della sezione idrocarburi la completa documentazione delle prospezioni effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonchè i risultati delle prove di strato e di produzione

effettuate, le copie delle diagrafie rilevate in pozzo, e le conclusioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.

Entro il termine di cui al primo comma, il permissionario deve denunciare alla sezione idrocarburi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il rinvenimento di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nonchè di acque dolci.

Art. 27.

Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione di quantità commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dalla sezione idrocarburi, che può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto della sezione il permissionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 28.

Il titolare del permesso deve presentare all'U.N.M.I. l'eventuale istanza di proroga del permesso trenta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.

Nel caso in cui sia obbligatoria la riduzione dell'area ai sensi dell'art. 12 della legge n. 6, anche l'area restituita deve avere le caratteristiche di cui all'art. 59 della legge n. 613.

Copia della domanda di proroga e della relativa documentazione deve essere dal richiedente inviata contemporaneamente alla sezione idrocarburi.

Art. 29.

Il titolare del permesso non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla sezione idrocarburi.

In caso di sospensione dei lavori effettuata di propria iniziativa, il titolare del permesso deve notificare senza indugio le cause alla sezione predetta per la convalida.

La sezione idrocarburi, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori. Avverso la decisione della sezione idrocarburi, il titolare del permesso può presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 30.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto agli articoli 34 e 68 della legge n. 613, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a porre a disposizione dei funzionari dell'U.N.M.I. e della sezione idrocarburi i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 codice civile e riguardanti i costi delle operazioni, con la relativa documentazione.

Art. 31.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalle norme di polizia mineraria, costituiscono motivo di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6:

1) l'avere iniziato le operazioni di prospezione e di perforazione prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 18 e 19;

2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 17, 21, 24, 25, 26 e 27;

3) la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi per la regolare esecuzione delle operazioni di ricerca.

TITOLO III

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Capo I

Istanze: obblighi dei richiedenti e definizione dei comprensori

Art. 32.

L'istanza di concessione di coltivazione, presentata a seguito del riconoscimento da parte dell'U.N.M.I. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al precedente art. 26 nel termine di tempo di cui all'art. 62 della legge n. 613, è accompagnata da una relazione tecnica conclusiva sui risultati di tutti i lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo con il quale si è pervenuto al ritrovamento ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.

Art. 33.

L'area oggetto dell'istanza deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della carta dell'Istituto geografico militare alla scala di 1:100.000.

Le coordinate dei vertici saranno espresse in gradi e minuti primi. Saranno espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi, per lettura diretta sulle carte suddette, le coordinate dei punti d'intersezione del perimetro dell'area richiesta con la linea costiera, con il confine dello Stato, con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione vigenti, accordati in base alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, prima dell'entrata in vigore della legge n. 613.

L'area della concessione, indicata dal permissionario, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 63 della legge n. 613, deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili e forniti all'U.N.M.I., consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

L'estensione dell'area della concessione è calcolata, adottando un valore medio per tutte le particelle di 1' x 1' comprese entro archi di 15' di latitudine computati a partire da gradi interi.

Art. 34.

La domanda di concessione è corredata del programma dei lavori di sviluppo del campo di coltivazione, che deve essere esteso a tutta l'area richiesta.

Il richiedente è tenuto ad indicare il tipo e le caratteristiche dell'impianto di perforazione che egli si impegna ad impiegare per lo sviluppo del campo ed il termine entro il quale il programma sarà completato.

Art. 35.

Nel programma di sviluppo il richiedente è tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti ed i mezzi a disposizione.

Capo II

Rilascio e validità della concessione di coltivazione

Art. 36.

La concessione è rilasciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il provvedimento è consegnato all'assegnatario tramite l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 65 della legge n. 613 e verso pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della legge stessa e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

La concessione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area della concessione, indicato dal richiedente ed accettato dall'U.N.M.I.

A tale indicazione il titolare deve riferirsi per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 37.

Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se questo sia ancora vigente.

A tal fine il titolare avanza istanza all'U.N.M.I., accompagnandola con una documentata relazione illustrativa.

L'area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto all'art. 33 e deve rispondere ai requisiti di cui allo stesso articolo.

Art. 38.

Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere la rinuncia parziale dell'area accordata.

A tal fine il titolare avanzerà istanza analogamente a quanto stabilito, per il caso dell'ampliamento, all'articolo precedente.

L'area ridotta è definita e misurata analogamente a quanto disposto all'art. 33 e deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 63 della legge n. 613.

Anche la parte rinunziata deve rispondere a tali requisiti.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale della concessione è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

Art. 39.

Qualora nell'ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi, può essere accordata un'altra concessione di coltivazione, semprechè gli elementi di valutazione geomineraria all'uopo forniti dall'interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella già conferita.

Art. 40.

Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

In caso di trasferimento della quota di uno o più contitolari saranno sentiti gli altri contitolari della concessione.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 500.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'amministrazione.

Art. 41.

L'eventuale istanza di proroga della concessione, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 613, è presentata sei mesi prima dello scadere del ventesimo anno di vigenza della concessione medesima.

Capo III

Esercizio della concessione di coltivazione

Art. 42.

I lavori di sviluppo del campo di coltivazione sono iniziati entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguiti senza ingiustificate soste.

Art 43.

Nei casi di contestazione o qualora l'ingegnere capo della sezione idrocarburi lo reputi necessario, il titolare della concessione è tenuto ad effettuare, sotto il controllo della sezione ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la delimitazione sul terreno di tutto o parte del perimetro della concessione sia preliminarmente che nel corso della vigenza della concessione, con l'apposizione di pilastrini in muratura nei vertici.

A conclusione dell'operazione anzidetta, eseguita a spese del titolare o dei titolari, è redatto apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall'ingegnere capo predetto. Il verbale ha valore di atto di verificazione dei confini sia nei confronti dell'amministrazione sia del titolare della concessione e dei terzi interessati.

Art. 44.

Entro tre mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone il piano dei lavori di coltivazione all'U.N.M.I., che decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il piano di coltivazione, qualora non abbia dato luogo a rilievi entro due mesi dalla presentazione, si intende approvato.

Art. 45.

La coltivazione del campo deve essere condotta secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario.

Ciò allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.

Art 46.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto di conferimento e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

La coltivazione degli idrocarburi gassosi può essere regolata da obblighi particolari sia all'atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 47.

Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, nè ridurre la produzione media della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta forza maggiore o senza previa autorizzazione espressa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che provvede, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla sezione idrocarburi ed all'U.N.M.I. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione media della concessione di cui al successivo articolo, effettuate di propria iniziativa. La sospensione e la riduzione sono soggette a convalida da parte della sezione idrocarburi.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo. Avverso la decisione dell'ingegnere capo, il concessionario può presentare ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 48.

Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, e alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione o da questi asportate.

Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto è destinato.

Art. 49.

Oltre alle comunicazioni mensili indicate all'articolo precedente, il concessionario deve in ogni tempo, fornire all'U.N.M.I. e alla sezione idrocarburi le notizie di carattere economico e tecnico che essi richiedano.

Art. 50.

Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione delle imprese stesse, nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il concessionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 51.

Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative al rilievo geofisico (esempio: brillamento di cariche esplosive o rilievi gravimetrici o magnetometrici aerei) accedano nell'ambito della propria concessione o sorvolino su di essa.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi stabilirà le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.

Art. 52.

Il titolare di concessione ubicata lungo il litorale non può opporsi all'esecuzione, nell'ambito della concessione stessa, di pozzi orientati verso il mare relativi a permessi o concessioni nelle aree marine limitrofe.

Detti pozzi, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 613, saranno peraltro eseguiti con le particolari cautele, modalità e condizioni imposte dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi, sentito il titolare della concessione sull'area litoranea.

Capo IV

Condotta dei lavori

Art. 53.

Ogni pozzo è individuato mediante la denominazione che contraddistingue la concessione, di cui all'art. 36, ed un numero d'ordine.

Tale contrassegno rappresenta, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'amministrazione, l'indicazione convenzionale del pozzo.

Art. 54.

Il concessionario, prima di dare inizio ad ogni singola perforazione, deve presentarne il programma, per l'approvazione, all'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Il programma, corredato di documentazione grafica, deve indicare la postazione del pozzo, la profondità da raggiungere, l'impianto da impiegare, la forza motrice prevista e il programma di tubaggio.

Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione dell'istanza senza che la sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma s'intende approvato.

Avverso le decisioni dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi il concessionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 55.

Per la individuazione dei pozzi sul campo si applica il disposto dell'art. 20 del titolo II.

Art. 56.

Il concessionario nella programmazione e nella esecuzione dei lavori nell'ambito della concessione è tenuto ad osservare le norme di polizia mineraria (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128) in quanto applicabili, nonchè le prescrizioni che, ai fini della sicurezza, potranno essere imposte dall'U.N.M.I. e dalla sezione idrocarburi.

Art. 57.

Il concessionario è tenuto a comunicare mensilmente all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi le notizie sullo stato dei lavori.

Egli è tenuto a conservare, a disposizione della sezione idrocarburi, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate dalle perforazioni, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonchè i risultati delle eventuali analisi effettuate.

I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi, prima di sei mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi.

Art. 58.

Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione della sezione idrocarburi.

Entro quaranta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il concessionario deve trasmettere all'U.N.M.I. ed alla sezione idrocarburi il profilo geologico del foro, corredato di grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite e ai risultati ottenuti.

Art. 59.

Ogni incidente di sondaggio rilevante o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione, è immediatamente comunicato alla sezione idrocarburi.

Art. 60.

Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nonchè di acque dolci, deve essere denunciato dal concessionario alla sezione idrocarburi entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 61.

Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro due mesi dal completamento del pozzo e devono essere condotte ininterrottamente fino a risultati conclusivi. Delle prove anzidette il concessionario dà tempestivo avviso alla sezione idrocarburi, che può intervenirvi, e, ai fini dell'accertamento della produttività delle formazioni indiziate, ordinarne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e determinarne la durata.

La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove a spese del concessionario.

La sezione cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.

Durante il periodo delle prove stesse, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove stesse.

Art. 62.

Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo divenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione idrocarburi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

La sezione idrocarburi può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Trascorsi otto giorni dalla data di inoltro della predetta lettera raccomandata senza che la sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, l'autorizzazione si intende accordata.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto della sezione il concessionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 63.

Il concessionario non può approfondire un pozzo oltre la formazione già rinvenuta e dalla quale si ottiene o si è ottenuta produzione, nè modificare o perforare la colonna di produzione (casing), nell'intento di ottenere produzione da altra formazione, senza l'autorizzazione della sezione idrocarburi, alla quale deve essere, all'uopo, esposto il programma delle operazioni.

Art. 64.

Il concessionario non può produrre, nello stesso tempo, da un pozzo, olio e gas da differenti formazioni e dalla stessa tubazione (tubing) salvo che sia stato autorizzato dalla sezione idrocarburi.

Capo V

Corresponsione delle aliquote del prodotto allo Stato

Art. 65.

Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'aliquota dell'olio grezzo e del gas naturale, calcolata sul prodotto mercantile.

Per prodotto mercantile si intende quello suscettibile di essere avviato al consumo.

Le spese per l'eventuale ulteriore trasformazione dell'aliquota riservata allo Stato sono a carico del medesimo.

La consegna allo Stato dell'aliquota predetta va fatta, di regola, dal concessionario presso il centro di raccolta del campo, in luogo adatto per le misurazioni.

La sezione idrocarburi, mediante preavviso di trenta giorni, può, quando possibile, prescrivere al concessionario di consegnare la quota stessa anche fuori del suddetto centro di raccolta; in tal caso si terrà conto del calo dipendente dal trasporto stesso.

In ogni caso sono rimborsate al concessionario le spese dirette e indirette di trasporto delle aliquote stesse, per la parte afferente, da bocca di pozzo al luogo di consegna.

Art. 66.

Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere le aliquote per gli idrocarburi prodotti nella concessione ed impiegati negli usi di cantiere o in operazioni di campo.

L'esonero è ammesso anche per la reimmissione in giacimento: a tal fine negli impianti relativi deve essere inserito un apparecchio di misurazione da approvarsi dalla sezione idrocarburi e dai competenti ufficio provinciale metrico e ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 67.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota del prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti in modo da evitare alterazioni.

La sezione idrocarburi può tuttavia consentire l'installazione di un unico dispositivo di misura per gruppi di pozzi.

Il concessionario è tenuto altresì ad applicare nel centro di raccolta della concessione apparecchi di misura, tali da assicurare la precisione e la continuità delle misurazioni, per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, al netto delle detrazioni di cui all'art. 66.

Le apparecchiature di misura di cui ai commi precedenti devono essere approvate dalla sezione idrocarburi e dai competenti ufficio provinciale metrico e ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'efficienza degli apparecchi di misura menzionati al terzo comma e sottoposta al controllo periodico dei predetti uffici, che non possono consentire errori negativi superiori allo 0,2% per gli idrocarburi liquidi e al 2% per gli idrocarburi gassosi.

I risultati delle misurazioni giornaliere di cui al terzo comma devono essere annotati in apposito registro, bollato in ogni sua pagina dalla sezione idrocarburi.

Le produzioni totali mensili devono essere comunicate alla sezione idrocarburi entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all'art. 48.

I diagrammi di misurazione, ricavati dagli apparecchi di misurazione giornaliera di cui al terzo comma, devono essere tenuti a disposizione della sezione idrocarburi fino alla determinazione definitiva dell'aliquota dovuta.

Art. 68.

La sezione idrocarburi o l'ufficio provinciale metrico o l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione possono disporre l'apposizione di suggelli ai misuratori di cui al terzo comma dell'articolo precedente, alle condotte ed ai serbatoi.

I suggelli non possono essere rimossi, salvo i casi di forza maggiore, senza l'autorizzazione di uno dei predetti uffici.

Art. 69.

Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15° centigradi ed alla pressione di 760 mm. di mercurio.

Il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità delle leggi di gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi.

Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da volume a peso deve essere seguito determinando la densità del prodotto a 15° centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità di quanto praticato dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 70.

Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell'anno successivo, indicando altresì la produzione media prevista e la distribuzione della produzione annuale nei 12 mesi.

Il programma predetto è sottoposto all'approvazione della sezione idrocarburi, che può imporre varianti al programma stesso.

Art. 71.

Al termine di ciascun trimestre, in base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di produzione di cui all'articolo 48, la sezione idrocarburi determina, in contraddittorio con il concessionario, in via provvisoria e salvo conguaglio, la relativa aliquota di spettanza dello Stato.

La sezione procede alla determinazione definitiva dell'aliquota sia degli idrocarburi liquidi che di quelli gassosi con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, e al calcolo degli eventuali conguagli, notificando i risultati al concessionario. Questi può, nel termine di giorni trenta, proporre ricorso avverso la determinazione ed il calcolo di cui sopra, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 72.

Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione la quota trimestrale delle aliquote, di cui al primo comma dell'articolo precedente, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, sulla quota definitiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione idrocarburi.

Art. 73.

Il concessionario è autorizzato, per le corresponsioni in natura, a rivalersi dell'eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte, su quelle dovute per l'anno successivo.

Art. 74.

Ai fini della determinazione del valore dell'aliquota, nel caso previsto al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'art. 66 della legge n. 613, che il concessionario sia tenuto a corrispondere per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso, calcolato a bocca di pozzo, il concessionario deve comunicare mensilmente alla sezione idrocarburi i dati sulle vendite effettuate entro il mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 codice civile, con la relativa documentazione.

La sezione idrocarburi determina il prezzo medio conseguito sulla base della media ponderata dei prezzi che il concessionario ha realizzato, al netto del costo relativo al trasporto delle aliquote stesse, da bocca di pozzo al luogo di vendita.

La sezione idrocarburi accerta, in base a proprie valutazioni, la congruità del prezzo medio conseguito dal concessionario, determina la liquidazione e ne fa notifica al concessionario. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso la determinazione della sezione idrocarburi al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 75.

Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente.

Art. 76.

L'omessa o ritardata corresponsione dell'aliquota dovuta allo Stato costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 39, punto 5, della legge n. 6.

Capo VI

Cessazione della concessione

Art 77.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 46, 48, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70 e 74 costituisce motivo di decadenza dalla concessione, oltre quelli previsti all'articolo 39 della legge n. 6.

Art. 78.

Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa, per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla pubblica amministrazione

Detto verbale — ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato — sarà sottoscritto dai funzionari rispettivamente della sezione idrocarburi e del competente ufficio tecnico erariale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 79.

Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'amministrazione, ai sensi del presente disciplinare, dai permissionari e dai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge n. 613.

Art. 80.

I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività.

Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate nell'ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Ogni eventuale azione per danni deve essere promossa davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 81.

Nel caso che i possessori dei fondi si oppongano all'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso o della concessione potrà rivolgersi al prefetto della provincia per la necessaria assistenza.

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone Internazionale del Container » in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone Internazionale del Container », che avrà luogo in Genova dal 19 al 27 ottobre 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 maggio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa all'officina farmaceutica della ditta Chemifor, sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2006 in data 16 gennaio 1961, con il quale la società in nome collettivo « Chemifor » di Fornari Dario e Bruno fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, viale De Amicis n. 145, specialità medicinali;

Vista l'ispezione effettuata in data 14 febbraio 1968 dalla quale è risultato che i locali appartenenti alla officina farmaceutica suindicata sono stati adibiti da circa due anni ad abitazione civile e che le specialità medicinali già registrate a nome della ditta interessata stanno per essere vendute ad altre ditte farmaceutiche;

Ritenuto che pertanto nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa all'officina farmaceutica della ditta « Chemifor » di Fornari Dario e Bruno società in nome collettivo sita in Firenze, viale E. De Amicis n. 145 con il decreto ministeriale n. 2806 in data 16 gennaio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4846)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 aprile 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mosciano Sant'Angelo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria il dott. Domenico Cerbo.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa da un lungo periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Attualmente ha in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, concernenti, fra l'altro, la revisione dei tributi locali, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si rende, pertanto, necessario prorogare la suddetta gestione commissariale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto di pari data.

Teramo, addì 15 aprile 1968

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 1968, con cui fu provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo ed alla nomina del dott. Domenico Cerbo a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo;

Considerato che il 18 aprile 1968, verrà a scadere il termine di tre mesi prescritto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Mosciano Sant'Angelo, affidata al dott. Domenico Cerbo, è prorogata a norma di legge per i motivi espressi in narrativa.

Teramo, addì 15 aprile 1968

Il prefetto: PRESTIPINO

(4720)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1968, n. 2368, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio successivo, al registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 128, su conforme parere del Consiglio di Stato e stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1966 proposto dal sig. Gabba Giulio, cancelliere capo di tribunale di 2ª presso la Corte di appello di Cagliari, applicato con funzioni direttive presso la procura della Repubblica della stessa città, avverso la decisione del Ministero di grazia e giustizia in data 27 agosto 1966 di diniego di riconoscimento del diritto di attribuzione della quota aggiuntiva dei proventi nella misura di lire 150.000 annua lorda.

(4813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5233)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a precedenti decreti di concessione di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 1° marzo 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
registro n. 11 Difesa, foglio n. 26

Sono disposte le seguenti rettifiche a precedenti decreti relativi alla concessione di decorazioni al valor militare:

Il decreto presidenziale 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1967, registro n. 67 Difesa, foglio n. 230 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1967, dispensa n. 29, pagina n. 3981, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare in favore del part. comb. Vassoney Natale, come segue:

da: Vassoney Natale di Giulio, classe 1917, da Champorcher (Aosta);

in: Vassoney Natalino di Giovanni Battista Egidio, classe 1917, da Champorcher (Aosta).

Il decreto presidenziale 27 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1967, registro n. 43 Difesa, foglio n. 58 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1967, dispensa n. 17, pagina n. 2200, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare in favore del part. comb. Ambrosi Dario, come segue:

da: Ambrosi Dario di Giuseppe, classe 1914, da Fagnano Castello (Cosenza);

in: Ambrosi Dario fu Giovanni, classe 1914, da Fagnano Castello (Cosenza).

(4662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.390.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4910)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4911)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 620.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4912)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.330.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4913)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.824.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4914)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.983.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4915)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.798.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4916)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.594.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4917)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.182.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4918)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Diso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.782.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4919)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.653.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4920)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.568.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4921)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.239.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4922)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4923)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.030.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.039.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.087.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Castelverrino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.837.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.815.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare e del programma di fabbricazione del comune di Impruneta (Firenze).

Con decreto provveditoriale n. 21250 in data 6 maggio 1968, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Impruneta, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione di quel territorio comunale.

(4663)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1968, l'avv. Ettore Tolino è stato nominato commissario governativo della società cooperativa « Orazio Vetrani » con sede in Roma, in sostituzione del prof. Nicola Marchese, dimissionario.

(4783)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ultima Spes », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 maggio 1968, l'avv. Antonio Avallone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ultima Spes », con sede in Napoli, in sostituzione del dottor Angelo Farzati, rinunciatario.

(4782)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 25 marzo 1966 dal signor Di Salvo Ignazio, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per esame a centoottantacinque posti di capo ufficio del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di servizio, bandito con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 15 febbraio 1962.

(4786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 28 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,41	621,75	622,10	—	622,25	621,75	622,67	622,40
$ Can.	577,72	577,70	577,75	576,80	577,70	—	577,50	576,80	577,72	577,25
Fr. Sv.	144,31	144,75	144,6650	144,59	144,65	—	144,66	144,59	144,31	144,62
Kr. D.	83,45	83,47	83,38	83,32	83,40	—	83,32	83,32	83,45	83,40
Kr. N.	87,18	87,20	87,15	87,08	87,15	—	86,14	87,08	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,61	120,60	120,55	120,40	120,50	—	120,45	120,40	120,61	120,50
Fol.	172,08	172,05	171,90	171,80	171,80	—	171,55	171,80	172,08	171,92
Fr. B.	12,58	12,515	12,5125	12,50375	12,51	—	12,515	12,50375	12,52	12,51
Franco francese	125 —	125,20	125,58	125,195	124,50	—	125,18	125,195	125 —	125 —
Lst.	1485,40	1485 —	1485,05	1483,90	1484 —	—	1484,75	1483,90	1485,40	1485 —
Dm. occ.	156,43	156,35	156,30	156,20	156,30	—	156,33	156,20	156,43	156,38
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,0825	24,090	24,08	—	24,09	24,090	24 09	24,09
Escudo Port.	21,75	21,75	21,80	21,755	21,80	—	21,79	21,755	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,9350	8,9370	8,90	—	8,935	8,9370	8,93	8,93

Media dei titoli del 28 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1968

1 Dollaro USA	622 —
1 Dollaro canadese	577,15
1 Franco svizzero	144,625
1 Corona danese	83,32
1 Corona norvegese	87,11
1 Corona svedese	120,425
1 Fiorino olandese	171,875
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	125,187
1 Lira sterlina	1484,325
1 Marco germanico	156,265
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici per esami a otto posti di consigliere (ruolo amministrativo - categoria direttiva); ad un posto di medico di 2ª classe (ruolo sanitario - categoria direttiva); a nove posti di economo di 3ª classe (ruolo economi - categoria di concetto), indetti dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva e di concetto del personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, i seguenti concorsi per esami:

1) Categoria direttiva:

a otto posti di consigliere — ruolo amministrativo — riservato a laureati in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

ad un posto di medico di 2ª classe — ruolo sanitario — riservato a laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;

2) Categoria di concetto:

a nove posti di economo di 3ª classe — ruolo economi — riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di geometra, o di ragioniere e perito commerciale.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta civile e morale;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo articolo 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) a trentanove anni:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvo i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

D) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

E) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 dicembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di S. Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella « A » annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere *A*) e *B*), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera *C*), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2);

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, nonchè per i candidati trattenuti in servizio alle dipendenze dell'Opera medesima come personale straordinario ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, ufficio II, lungotevere Thaon di Revel n. 76, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'Opera quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla direzione generale dell'Opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso (solo per coloro che concorrono alla qualifica di medico di 2ª classe) del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti d'impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) i candidati che partecipano al concorso per economo di 3ª classe dovranno altresì dichiarare il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario, la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella domanda medesima.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento del presidente dell'Opera.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale,

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria di concetto sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi dil egge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, ufficio II, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, mutilati e invalidi del lavoro, orfani e vedove dei caduti sul lavoro).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza o preferenza nella nomine ed elevazioni dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei mutilati e invalidi per servizio e loro congiunti, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei mutilati e invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro orfani e vedove dei caduti sul lavoro gli interessati dovranno produrre, nei limiti e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 400;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra

1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certficato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Samalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta da bollo da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi;

v) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

z) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n 851, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lovoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, ufficio II, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo (solo per coloro che concorrono alla qualifica di medico di 2ª classe);

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

4) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

7) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati mutilati ed invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato rispettivamente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

9) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'Opera nazionale pensionati d'Italia in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 9) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 8) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo Guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 8) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per la categoria di concetto.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei candidati, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che — in seguito ai concorsi di cui al presente bando — passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale dei ruoli e delle categorie di rispettiva appartenenza e cioè il sottoindicato stipendio mensile lordo per tredici mensilità l'anno, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale:

Consigliere	L. 115.500
Medico di 2ª classe	» 147.000
Economo di 3ª	» 99.750

Sarà, altresì, corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Inoltre, ai candidati nominati nella qualifica di medico di 2ª classe sarà attribuita, per i soli mesi di effettivo servizio, una speciale indennità nella misura lorda mensile di L. 15.000

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ed altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera e — ove applicabili — quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: CUZZANITI

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi
(da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - Lungotevere Thaon di Revel, 76. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . residente in (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (2) . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . , . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di . . . . . in data (3) . . . . . . presso (4) . . . . . .;

b) di essere in possesso (solo per i concorrenti alla qualifica di medico di 2ª classe) del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . . .;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . , (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;

f) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione: . . . . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'ufficio) . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Si impegna inoltre (solo per coloro che concorrono alla qualifica di economo di 3ª classe) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione presso le case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indi-

rizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

luogo e data . . . .

Firma . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.
(2) Consigliere, o medico di 2ª classe, o economo di 3ª classe.
(3) Indicare giorno, mese ed anno
(4) Indicare l'università o istituto ed il relativo indirizzo.
(5) Per i dipendenti dell'Opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a otto posti di consigliere nel ruolo amministrativo della categoria direttiva

Prove scritte

a) diritto amministrativo e diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:
c) economia politica;
d) diritto costituzionale;
e) elementi di contabilità dello Stato.

ALLEGATO *C*

Concorso ad un posto di medico di 2ª classe nel ruolo sanitario della categoria direttiva

Prove scritte

a) patologia medica e chirurgica;
b) igiene e profilassi, con particolare riguardo alla vita di comunità.

Prova orale

La prova orale, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

c) legislazione sanitaria: l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica; la legislazione sanitaria con particolare riguardo ai settori previdenziale ed assistenzale; l'Opera nazionale pensionati d'Italia: struttura, organizzazione e compiti istituzionali;

d) deontologia: la posizione del medico nel quadro della protezione sociale; etica professionale; segreto e responsabilità professionali;

e) elementi di medicina legale e delle assicurazioni: la malattia dal punto di vista biologico, medico-legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, nonchè quelli di invalidità, inabilità ed incapacità; le malattie specifiche della vecchiaia;

f) elementi di medicina sociale: concetti di medicina sociale, di medicina preventiva e di medicina riabilitativa; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicomanie, le malattie mentali; l'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi;

g) elementi di statistica sanitaria e di demografia: nozioni elementari di metodologia; rilevazione dei fenomeni; analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche; studio statistico dei fenomeni di natalità, morbosità e mortalità; tavole; indici, classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica; movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione; invecchiamento demografico.

ALLEGATO *D*

Concorso a nove posti di economo di 3ª classe nel ruolo economi della categoria di concetto

Prove scritte

a) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale:

Il rapporto di lavoro, le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro, diritti e obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro, avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

b) Nozioni di ordinamento amministrativo:

Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa, la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'amministrazione governativa.

L'amministarzione indiretta dello Stato: la regione, la provincia, il comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

c) Nozioni di contabilità dello Stato:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario, competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese. Pareggio, avanzo e disavanzo. Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica amministrazione: generalità.

d) Nozioni di economia politica:

Contenuto della scienza economica. Concetti generali sui bisogni e beni e sulla utilità. Scambio dei beni e teoria della domanda e della offerta. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Impresa e imprenditore. Costi di produzione, determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio. Concetti generali sul profitto, sulla rendita, sul salario e l'interesse. Nozioni generali sulla moneta, sulla organizzazione delle banche e degli istituti di credito.

e) Elementi di computisteria:

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. Misure. Riparti. Monete e cambio. Fondi pubblici e privati. Annualità. Prestiti con obbligazioni. Conti correnti. Scritture elementari contabili.

(2583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento da 60 a 90 dei posti del concorso a consigliere di 3ª classe, carriera direttiva, nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1966, registro n. 15, foglio n. 369, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1966, col quale è stato indetto un concorso per esami a centouno posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1967, registro n. 21, foglio n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 gennaio 1968, col quale, a seguito della deliberazione n. 364 della sezione di controllo della Corte dei conti in data 3 febbraio 1967 e della relativa rideterminazione dei posti disponibili nel ruolo, il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 20 luglio 1966, è stato ridotto da 101 a 60;

Considerato che nel ruolo anzidetto si sono resi successivamente disponibili altri 30 posti;

Considerata la necessità ed urgenza di utilizzare detti posti in relazione alle esigenze del servizio;

Decreta:

Il numero dei posti a consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, messi a concorso con il decreto ministeriale 20 luglio 1966, modificato col decreto ministeriale 26 settembre 1967, indicati nelle premesse, è aumentato da 60 a 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968
Registro n. 6, foglio n. 355

(4690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 2 maggio 1968).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità, n. 2 (due) posti di dattilografo di 2ª classe, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovrannop ervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado .

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di dattilografo di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 2 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, registro n. 9 Interno, foglio n. 50, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale soprarichiamato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia è costituita come segue:

Presidente:

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto-direttore della Divisione personale della pubblica sicurezza.

Componenti:

Mignone dott. Giuseppe, ispettore generale di ragioneria;
Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;
Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione;
Tedeschi dott. Giacomo, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate dal consigliere di 2ª classe dott. Giuseppe Scibilia, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 400.000 graverà sul cap. 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1968

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1968
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 369

(4842)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva.

Le prove scritte e pratiche del concorso a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva si svolgeranno nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 giugno 1968 con inizio alle ore 8,30.

Le predette prove, ad eccezione di quelle del giorno 21, avranno luogo nella sede dell'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi - Roma - EUR.

La prova facoltativa di stenografia avrà luogo il giorno 19.

Il giorno 20 è destinato alle prove facoltative di francese ed inglese, secondo il seguente orario: ore 8,30 francese; ore 12,30 inglese.

Il giorno 21 è invece riservato alle prove obbligatorie di lingua tedesca per coloro che concorrono al posto riservato per la sede di Bolzano ed alla prova facoltativa di lingua spagnola che avranno luogo nella sede della direzione generale dell'aviazione civile, ubicata nel predetto piazzale degli Archivi, secondo il seguente orario: ore 8,30 tedesco; ore 14 spagnolo.

(4899)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 4, del 17 aprile 1968, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto 27 luglio 1966.

(4809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1967, n. 2240, con cui venne bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto in data 15 dicembre 1967, con il quale furono ammesse a partecipare al concorso ventinove concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 3750 in data 21 agosto 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formazione della predetta graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Pompili Pia	punti	71,5059
2. Ghirelli Rosa	»	67,5725
3. Cortesi Anna	»	63,9200
4. Brunazzi Anna	»	62,3100
5. Ursino Sabina	»	61,6580
6. Monari Luciana	»	61,1959
7. Piancastelli A. Maria	»	60,4446
8. Pazzi Elena	»	58,9126
9. Tedaldi Renata	»	58,8180
10. Tassinari Ada	»	56,4502
11. Bartolini Caterina	»	55,2020
12. Rossi Lavinia	»	56,1483
13. Buscherini Luisa	»	55,4787
14. Pazzini Irene	»	54,8030
15. Crociani Ines	»	53,7528
16. Mosconi Marina	»	52,7220
17. Svampa Iolanda	»	51,4897
18. Barnabà G. Egidia	»	50,9980
19. Angelini Ester	»	50,3320
20. Morelli Gina	»	49,3180
21. Rocchi Giuseppina	»	48,4480
22. Sabbatucci M. T.	»	44,8702
23. Tassinari Anna	»	42,0000

Il presente decreto verrà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 3 maggio 1968

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2311 in data odierna con la quale è satta approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1966;

Ritenuto che la dichiarazione delle vincitrici deve essere fatta secondo la graduatoria per le sedi che le candidate, nella domanda hanno indicato per prime nell'ordine delle preferenze, salvo che per tale sede sia già stata dichiarata vincitrice altra candidata che precede in graduatoria, nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna candidata;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Pompili Pia: Gambettola: condotta unica;
2) Ghirelli Rosa: Rocca San Casciano: condotta unica;
3) Cortesi Anna: San Clemente: condotta unica.

Il presente decreto sarà inscrito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Forlì e dei comuni interessati.

Forlì, addì 3 maggio 1968

Il medico provinciale: ROBERTI

(4697)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1968, n. **4**.

Proroga della durata in carica di consigli comunali nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consigli comunali che scadono dalla carica entro il 31 dicembre 1968 per compiuto quadriennio a termini dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, rimangono in carica fino e non oltre il 12 giugno 1969, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n 5, relativamente al sindaco e alla giunta municipale.

Rimangono altresì in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli comunali le amministrazioni straordinarie che scadono entro il 31 dicembre 1968.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi consigli, tutti i componenti delle commissioni o comitati che, per legge o per statuto, sono stati nominati dal consiglio comunale e vengono a scadere entro il 31 dicembre 1968, compresi i componenti degli organi amministrativi di nomina consiliare delle aziende municipalizzate e di altri enti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 aprile 1968

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1968, n. **5**.

Proroga al 31 dicembre 1975 del fondo istituito con legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, per il potenziamento della attività economica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 30 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'apertura di credito in conto corrente infruttifero di lire 1 miliardo a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, disposta con l'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, ridotta a lire 350 milioni con legge regionale 20 aprile 1965, n. 1, e reintegrata con leggi regionali 25 febbraio 1966, n. 7 e 5 settembre. 1966, n. 14, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1975

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 aprile 1968

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

(4429)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.